Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 novembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 22 NOVEMBRE 1969:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni della provincia di Agrigento.

(10202)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1969, n. 803.

Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituita dalla seguente:

« *b*) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituito dai seguenti:

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro, anche se collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 37, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei ed iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano ancora stati promossi ».

Art. 3.

Nell'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificato dall'articolo 77 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, l'espressione « servizio permanente effettivo » è sostituita con « servizio permanente ».

A modifica dell'art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288, il limite di età per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore è elevato da 64 a 65 anni.

Art. 4.

I capitani iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali non abbiano potuto o non possano maturare, prima del compimento del limite di età per la cessazione dal servizio, l'anzianità prevista dall'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono promossi al grado di maggiore con anzianità decorrente dal giorno precedente a quello del compimento del limite stesso.

Sono riaperti i termini fino a 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di iscrizione nel ruolo separato e limitato da parte dei capitani di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 408, anche se collocati in ausiliaria dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi per esami di merito ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non sono di ostacolo i risultati negativi conseguiti in precedenti concorsi. Nei concorsi predetti sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 30 cinquantesimi nelle due prove scritte e non meno di 25 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Le promozioni per merito straordinario che vengono conferite ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1965, n. 845, sono disposte con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento o dei fatti che determinarono le relative proposte.

Ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già scrutinati per l'avanzamento e dichiarati idonei, nei cui confronti il conferimento della promozione è stato sospeso, perchè collocati in aspettativa per infermità, la promozione stessa è conferita, in caso di giudizio di permanente fisica inidoneità al servizio, dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo.

Art. 6.

La nota *b*) in calce alla tabella *G* annessa alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116, è soppressa.

Le promozioni ad appuntato di pubblica sicurezza, già conferite e da conferire in attuazione dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, decorrono dalla data di compimento della prescritta anzianità, non anteriore comunque a quella di entrata in vigore della legge predetta, ovvero dalla successiva data in cui siano venuti a cessare gli effetti di cause tassativamente previste come ostative dalle norme di avanzamento.

Fino al 31 dicembre 1970, agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si prescinde, ove necessario, dal possesso della qualifica di guardia scelta.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad anzianità ed a ruolo aperto dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono conferite con il criterio stabilito nel secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese al personale richiamato e trattenuto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocato in congedo nel periodo di tempo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge predetta e della legge 6 luglio 1962, n. 888.

Al personale di cui al precedente comma ed al personale mantenuto in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, cessato dal servizio con diritto a pensione, per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio, nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge 26 luglio 1961, n. 709, e della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese le disposizioni sulla concessione dell'indennità speciale annua in aggiunta al trattamento di quiescenza vigenti per il parigrado in servizio permanente e continuativo.

Art. 8.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dalla data della sua applicazione.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire novecentomila per l'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **804**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione provinciale degli allevatori di Foggia.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate le modifiche agli articoli 20 e 21 dello statuto dell'Associazione provinciale degli allevatori di Foggia, con sede in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. **805**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione provinciale degli allevatori di Venezia.

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvata la modifica dell'art. 7 dello statuto dell'Associazione provinciale degli allevatori di Venezia, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 38. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **806**.

Estinzione dell'opera pia « Scuola femminile », con sede in Urbania.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Scuola femminile », con sede in Urbania, viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale E.C.A.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **807**.

Riconoscimento della natura di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza al collegio di Maria, con sede in Santo Stefano Quisquina.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il collegio di Maria, con sede in Santo Stefano Quisquina (Agrigento), viene riconosciuto come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **808**.

Estinzione dell'opera pia « Ricovero delle invalide », con sede in Urbania.

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Ricovero delle invalide », con sede in Urbania, viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ricovero invalidi « Piccini-Naretti ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 35. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **809**.

Erezione in ente morale della fondazione « Gilda e Secondo Mondadori », con sede in Ostiglia.

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Gilda e Secondo Mondadori », con sede in Ostiglia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 41. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1969.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato col decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, n. 689, ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1968, con il quale è stato nominato l'organo anzidetto, per la durata di un quadriennio;

Vista la lettera in data 11 novembre 1968, con la quale il dott. Ferruccio Lanfranchi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto per la II circoscrizione, dimissioni confermate con successiva lettera del 30 dicembre 1968 ed accettate — a norma dell'art. 11, quarto comma, dello statuto — con nota ministeriale numero 3/3PS/15214 del 19 febbraio 1968;

Vista la nota n. 2409 del 28 gennaio 1969, con la quale l'istituto ha comunicato l'avvenuto decesso del giornalista Pio Nardacchione, nominato consigliere di amministrazione per l'VIII circoscrizione col decreto ministeriale sopra citato;

Visti i processi verbali delle operazioni relative alle elezioni suppletive svoltesi — a norma del ripetuto art. 11 dello statuto — nei giorni 22 e 23 giugno 1969 e rimessi dall'istituto con nota pervenuta in data 14 luglio 1969, dai quali risulta che per i due posti resisi vacanti in seno al consiglio di amministrazione sono stati designati in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto medesimo, il dott. Gustavo Montanaro per la II circoscrizione, ed il dott. Cesare Marcucci per l'VIII circoscrizione;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del dott. Ferruccio Lanfranchi e del dott. Pio Nardacchione, in conformità alle designazioni anzidette;

Decreta:

I giornalisti Gustavo Montanaro e Cesare Marcucci sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'istituto medesimo, in sostituzione rispettivamente del dott. Ferruccio Lanfranchi, per la II circoscrizione, e del dott. Pio Nardacchione per l'VIII circoscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

(10709)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1969.

Approvazione di una modifica alle condizioni generali di polizza attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica alle condizioni generali di polizza attualmente in vigore;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica alle condizioni generali di polizza attualmente in vigore, approvate con decreto ministeriale 27 marzo 1963, presentata dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il Ministro: MAGRI

(10691)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Ferentillo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la nota in data 11 gennaio 1965, con la quale il comune di Ferentillo (Terni) ha trasmesso la delibera n. 167 del 3 ottobre 1964, concernente la richiesta della concessione di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la delibera n. 69 adottata dal consiglio comunale di Ferentillo (Terni) nella seduta del 28 settembre 1969 concernente la revoca della precedente delibera consiliare n. 167 del 3 ottobre 1964;

Vista la domanda in data 9 ottobre 1969, con la quale il comune di Ferentillo (Terni), in esecuzione della delibera sopra indicata, ha chiesto la nazionalizzazione dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Ferentillo rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Ferentillo (Terni).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Terni con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Terni o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 5 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(10710)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle prestazioni in natura, in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende di tutte le categorie, agricoltura esclusa, e per quanto riguarda la voce « alloggio » esclusi altresì i custodi ed i portieri di depositi, di magazzini e di immobili urbani, in provincia di Sondrio, è determinato nella misura seguente:

L. 10.000 mensili per il vitto;
L. 1.500 mensili per l'alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

p. *Il Ministro*: RAMPA

(10857)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica « Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Pomigliano d'Arco.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 16, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 4 settembre 1964, con la quale il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della « Azienda elettrica municipalizzata », giusta delibera del consiglio comunale n. 67 del 4 aprile 1964;

Vista la delibera n. 34 del 24 luglio 1969 — approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Napoli in data 12 settembre 1969 — con la quale il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco ha rinunciato alla domanda di concessione e chiesto il trasferimento all'ENEL dell'Azienda elettrica municipalizzata del comune;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1969, con la quale il comune di Pomigliano d'Arco, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica della « Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Azienda elettrica municipalizzata » del comune di Pomigliano d'Arco dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

(10918)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 13 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10920)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilito nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 13 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(10919)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 15 novembre 1969:

Fassio Francesco, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Genova.

Candito Pasquale, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Monzuno, distretto notarile di Bologna.

Erba Vincenzo, notaio residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, stesso distretto.

Panichi Vincenzo, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia.

(10936)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 962-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Remondino Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), via Matteotti n. 36, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 962-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(10726)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «812-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Zanet Antonio, con sede in San Salvatore Mon.to (Alessandria), via Bufalora n. 28, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 812-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(10728)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 59-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Facelli Giacomo, con sede in Valenza (Alessandria), via M. del Pero, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 59-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(10729)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 849-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Torti Sergio, con sede in Alessandria, via Bottazzi n. 9, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 849-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(10727)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 500-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Datola Calogero, con sede in Alessandria, via Vochieri n. 21, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 500-AL », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(10730)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo regolamento-tipo per il libro genealogico delle razze bovine con attitudine alla produzione della carne.

Con il decreto ministeriale 18 ottobre 1969 è abrogato il regolamento tipo per il libro genealogico, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1951 per la parte riguardante le razze con attitudine alla produzione della carne, ed è approvato il nuovo regolamento tipo per il libro genealogico delle razze bovine con attitudine alla produzione della carne.

(10765)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica Larinese

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1969 al registro n. 14, foglio n. 160, è stato ampliato il comprensorio del consorzio di bonifica Larinese, mediante l'aggregazione del territorio di S. Croce di Magliano di ha. 5264 e di parte del territorio del comune di S. Giuliano di Puglia di ha. 1970.

(10764)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 309 è stato accolto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito dal sig. Paoletti Pietro avverso il provvedimento di istituzione di una nuova tabaccheria nel comune di Scandicci, piazza Mercato, per essere stata emessa la decisione impugnata da autorità incompetente, facendosi tuttavia salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione.

(10817)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° maggio 1969 al 31 luglio 1969

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 121/67 *(settore suinicolo), in lire italiane per* 100 *kg di peso netto, validi dal* 1° *maggio* 1969 *al* 31 *luglio* 1969

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	F.C. %
della Tariffa	della Statistica			
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di peso minimo unitario di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	9.290	
	07	b. non nominati	10.924	
02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	14.205	
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	22.018	
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	17.330	
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	23.012	
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.358	
	091 094	6. altre	23.012	
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	4.546 (b)	16,8
	124	2. zampe; code	1.278 (b)	16,8
	127	3. rognoni	14.915 (b)	16,8
	131	4. fegati	17.188 (b)	17,6
	134	5. cuori; lingue; polmoni	8.523 (b)	16,8
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	12.500 (b)	16,8
	141	7. altre	12.500 (b)	16,8
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.966	
	04	II. secco o affumicato	6.960	
	07	B. grasso di maiale	3.977	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	14.205	
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	22.018	
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	17.330	
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	23.012	
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.358	
	21	6. altre	23.012	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	23.722	
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	40.058	
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	31.535	
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	39.632	
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	20.597	
	44	6. altre	40.058	
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	4.546	
	51	b. zampe; code	1.278	
	54	c. rognoni	14.915	
	57	d. fegati	17.188	
	61	e. cuori; lingue; polmoni	8.523	
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	12.500	
	67	g. altre	12.500	
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	5.682 (*b*)	3
	04	II. altri	5.682	
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	25.562 (*b*)	24
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, non cotti	42.622	
	08	II. altri	29.376	
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	25.498 (*b*)	25
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:		
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:		
	26	alfa. prosciutti	47.018	
	28	beta. altri	47.018	
	31	bb. spalle, anche in parti	39.064	
	34	cc. altre	27.558	
	37	2. 40% o più e meno dell'80% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	22.444	
	41	3. meno del 40% di carni e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	13.637	

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(7992)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1969, la provincia di Venezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 829.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10965)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Spadafora (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10966)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10967)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.021.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10968)

Autorizzazione al comune di Cermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Cermignano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.732.269, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10969)

Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Montesilvano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.803.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10970)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Sarule (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10971)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 298.868.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10972)

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Montagano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.680.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10973)

Autorizzazione al comune di Frosolone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Frosolone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.137.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10974)

Autorizzazione al comune di Sestu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Sestu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10975)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, il comune di Santa Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.242.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10976)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1969, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.918.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10846)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7222 in data 5 novembre 1969, il sig. Cesare Ciaffi è stato nominato vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Teramo.

(10820)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Veglio

Con decreto del 31 ottobre 1969, n. 22539 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Veglio, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 21 in data 20 agosto 1969.

(10762)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Valle Mosso

Con decreto del 31 ottobre 1969, n. 21721/23356 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Valle Mosso, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 2 in data 5 agosto 1969.

(10763)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1969, registro n. 84 Pubblica istruzione, foglio n. 194, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Alberto Paiotta avverso la graduatoria del concorso a centosettantadue posti di preside negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1964.

(10722)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trenta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 ottobre 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) « ACLI San Piero in Bagno », con sede in San Piero in Bagno (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 23 settembre 1964, rep. 17021;

2) D.U.L.A.P. Dipendenti uffici locali agenzie postelegrafoniche, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Andretta in data 22 agosto 1960, rep. 9608;

3) « Foce », con sede in Savona, costituita per rogito Bianchi in data 23 giugno 1962, rep. 21346;

4) Società mutua cooperativa lavoratori ausiliari ferrovie Stato, con sede in Cairo Montenotte (Savona), costituita per rogito Benedetti in data 14 novembre 1959, rep. 17938;

5) edilizia dipendenti E.N.E.L., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 27 gennaio 1964, rep. 59229;

6) edilizia « Villaggio Verde », con sede in Cusano Milanino (Milano), costituita per rogito Perabò in data 20 febbraio 1959.

7) agricola di consumo di Noventa Padovana « Libertà e Lavoro », con sede in Noventa Padovana (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 13 settembre 1950, rep. 20718;

8) edilizia « La Ricostruttrice Bassanese » con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Serena in data 6 ottobre 1956, rep. 8826;

9) « San Cassano », con sede in S. Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 15 febbraio 1963, rep. 34955;

10) « Il Geranio », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito Ruo in data 30 giugno 1964, rep. 61700;

11) ed. « S.I.L.P. Napoli n. 25 », con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 19 dicembre 1963, rep. 45415;

12) ed. « S. Raffaele », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Ciampolillo in data 23 novembre 1963, rep. 44867;

13) « Minerva », con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 27 luglio 1962, rep. 159283;

14) ed. « Piritoo », con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 12 aprile 1962, rep. 53705;

15) ed. « Prima Res. Nostra », con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 22 dicembre 1965, rep. 48430;

16) « Romana Colli Albani », con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 11 agosto 1962, rep. 11018;

17) ed. « San Francesco », con sede in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 20 maggio 1957, rep. 3381;

18) « Libertas », con sede in Locorotondo (Bari), costituita per rogito Conti in data 15 aprile 1957, rep. 3772;

19) ed. « Santa Maria Regina di Siponto », con sede in Foggia, costituita per rogito Finizia in data 2 febbraio 1963, repertorio 22506;

20) ed. « Unitas », con sede in Genova, costituita per rogito Spessa Salvadori in data 17 aprile 1950, rep. 9977;

21) « Montecastelli Pisano », con sede in Montecastelli Pisano di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), costituita per rogito Tumbiolo in data 23 ottobre 1956, rep. 11012;

22) « Magister » con sede in Massa, costituita per rogito Maneschi in data 16 dicembre 1954, rep. 1685;

23) « Stella », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 1° agosto 1964, rep. 9546;

24) « La Catellana », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 16 giugno 1965, rep. 12766;

25) Società conduzioni agricole (S.C.A.), con sede in S. Valentino di Marsciano (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 19 settembre 1963, rep. 51709;

26) ed. « Alfen », con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 4 ottobre 1963, rep. 181904;

27) « A.C.L.I. San Valentino », con sede in Musile di Piave (Venezia), costituita per rogito Pasqualis in data 7 aprile 1960, rep. 4628;

28) tra muratori manovali per costruzione di case popolari economiche a proprietà divisa, con sede in Schio (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 22 settembre 1948, rep. 1458;

29) ed. « Erigenda Domus », con sede in Napoli costituita per rogito Fusco in data 8 dicembre 1954, rep. 31;

30) « Il Faro » », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 6 novembre 1959, rep. 631.

(10761)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca triestina, società per azioni, con sede in Trieste, da parte della Banca cattolica del Veneto, società per azioni, con sede in Vicenza e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Trieste.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 1° luglio 1969 dalle assemblee dei soci della Banca cattolica del Veneto, società per azioni, con sede legale in Vicenza, e della Banca triestina, società per azioni, con sede legale in Trieste, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca triestina, società per azioni, con sede legale in Trieste, da parte della Banca cattolica del Veneto, società per azioni, con sede legale in Vicenza;

2) La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Trieste.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1969

Il Governatore: CARLI

(10698)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorsi pubblici, per esami, a due posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva, ruolo sanitario), a otto posti di economo di 3ª classe (categoria di concetto, ruolo economi) ed a quaranta posti di applicato di 3ª classe (categoria esecutiva), indetti dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti, nei ruoli delle categorie direttiva di concetto ed esecutiva del personale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, i seguenti concorsi pubblici per esami:

A) Categoria direttiva:

a due posti di medico di 2ª classe, ruolo sanitario, riservato a laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;

B) Categoria di concetto:

a otto posti di economo di 3ª classe, ruolo economi, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di geometra, o di ragioniere e perito commerciale;

C) Categoria esecutiva:

a quaranta posti di applicato di 3ª classe, al quale possono partecipare i candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I posti da conferire agli invalidi ed agli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati in loro favore.

Per la partecipazione ai concorsi delle categorie direttiva e di concetto non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, oltre ad essere muniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tutti gli altri requisiti, oltre che a tale data, debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al terzo comma, è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

B) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

3) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

4) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

5) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

6) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

7) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

8) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

9) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

10) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

11) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

12) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

13) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306);

14) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

15) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

C) a trentanove anni:

1) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio deceto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

2) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno 7 figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 3);

D) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

E) a cinquantacinque anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi ex militari o civili di guerra, per gli invalidi per servizio o del lavoro o civili; per gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; per i sordomuti (legge 2 aprile 1968, n. 482).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi di guerra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella « A » annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « B » annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella « B » annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa (legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 2).

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui alle lettere *A*) e *B*), che precedono, si cumulano tra loro e con quelli indicati alla lettera *C*), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2);

F) si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, nonchè per i candidati trattenuti in servizio alle dipendenze dell'opera medesima come personale straordinario ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire in piego raccomandato, alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale - ufficio I - lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma (c.a.p. 00196), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla sede dell'opera, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quegli aspiranti che — anche se in tempo utile — avranno presentato le relative domande agli uffici postali o ad altre amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'opera.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) la residenza attuale nonchè quella precedente nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso (solo per coloro che concorrono alla qualifica di medico di 2ª classe) del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

f) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

g) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) se hanno riportato condanne penali o se vi siano procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. In caso affermativo dovranno essere fornite le relative indicazioni;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) se sono stati o meno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; in caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione dei singoli rapporti d'impiego. La dichiarazione è altresì necessaria qualora il candidato sia attualmente alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) i candidati che partecipano al concorso per economo di 3ª classe dovranno altresì dichiarare il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma o l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dal concorso.

Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi; in caso contrario, la domanda verrà considerata valida solo per il primo concorso indicato nella domanda medesima.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato — non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse — ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale e — ove richiesto — alla prova pratica la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale e — ove richiesto — alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate:

ai candidati che partecipano al concorso per la categoria direttiva otto ore di tempo;

ai candidati che partecipano al concorso per la categoria di concetto sei ore di tempo;

ai candidati che partecipano al concorso per la categoria esecutiva quattro ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione

dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate, con deliberazione motivata, dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

A) Concorsi per le categorie direttiva e di concetto:

sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse;

la prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi;

al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata;

l'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'opera;

la votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

B) Concorso per la categoria esecutiva:

sono ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse;

la prova pratica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga, in ciascuna di esse, la votazione di almeno sei decimi;

al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'opera;

la votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale e — se richiesta — la prova pratica dovranno far pervenire alla direzione generale dell'O.N.P.I. servizio del personale, ufficio I, lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma (c.a.p. 00196) entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà d sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione terrà conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di leggi vigenti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio, o sul lavoro, ex combattenti e categorie equiparate, profughi, sordomuti e capi di famiglia numerosa).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel bollettino dell'opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'opera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza e preferenza nelle nomine ed elevazioni dei limiti massimi di età.

I candidati che abbiano titoli da far valere ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovrano produrre, nei termini di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare e lo stato di servizio aggiornati in bollo da L. 400;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1962, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia

e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio produrranno una dichiarazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

j) le vedove di guerra dovranno esibire l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

k) le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

l) le madri, le vedove, le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, numero 1306, ed i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

p) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, su carta da bollo da L. 400;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data recente su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

w) i mutilati e gli invalidi del lavoro e gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre il certificato di iscrizione nel rispettivo elenco rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ai sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

x) i sordomuti dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare alla direzione generale dell'O.N.P.I., servizio del personale, ufficio I, lungotevere Thaon di Revel n. 76 (c.a.p. 00196) Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre copia autentica di esso nella prescritta carta bollata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute su diplomi originali o certificati di studio, rilasciati da scuole situate fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo (solo per coloro che concorrono alla qualifica di medico di 2ª classe);

3) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedent art. 6.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

4) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 400;

5) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 400.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, deve conenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

6) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

7) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I candidati mutilati ed invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato rispettivamente dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori da parte di un sanitario di sua fiducia;

8) I candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali di Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

9) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'O.N.P.I. dovranno produrre soltanto il titolo di studio richiesto, sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti dell'O.N.P.I. in qualità di impiegati straordinari ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 9) del precedente primo comma e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio ed il prescritto documento militare di cui al n. 8) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 8) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'opera ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso per la categoria direttiva e di un quinto per le altre categorie.

I candidati che, conseguita la nomina in prova, non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'opera che — in seguito ai concorsi di cui al presente bando — passino alla qualifica iniziale di una categoria superiore.

Art. 12.

Trattamento economico

A) *Concorso a due posti di medico di 2ª classe*:

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo sanitario della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 10.200, l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'opera in data 17 giugno 1969, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale, nonchè una speciale indennità nella misura lorda mensile di L. 15.000, per i soli mesi di effettivo servizio.

Inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

B) *Concorso a otto posti di economo di 3ª classe*:

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con qualifica iniziale del ruolo economi della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750 per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 12.400, l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'opera in data 17 giugno 1969, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

C) *Concorso a quaranta posti di applicato di 3ª classe*:

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo della categoria esecutiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 80.850 per tredici mensilità, l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 13.300, l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'opera in data 17 giugno 1969, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Art. 13.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo provvedimento del presidente dell'opera, previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale dell'opera e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Il presidente: CUZZANITI

ALLEGATO A

Schema della domanda di partecipazione ai concorsi (da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi.

Alla direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio del personale, ufficio I - Lungotevere Thaon di Revel n. 76, 00196 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . . residente in (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a n. . . posti di (2) . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito il diploma di . . . . . . in data (3) . . . . . presso (4) . . . .

b) di essere in possesso (solo per i concorrenti alla qualifica di medico di 2ª classe) del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgico, conseguito il . . presso .

c) di essere cittadino italiano;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di 21 anni dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici);

e) di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso);

f) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione: . . . . (secondo i casi: aver prestato servizio militare di leva; essere attualmente in servizio militare presso . . . . non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (specificare quali, indicando la sede dell'Ufficio) . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. *Nel caso che il candidato sia attualmente ovvero non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso*).

Si impegna inoltre (solo per coloro che concorrono alla qualifica di economo di 3ª classe) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione presso le case di riposo dell'O.N.P.I.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'opera non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (5)

---

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.
(2) Medico di 2ª classe, o economo di 3ª classe, o applicato di 3ª classe.
(3) Indicare giorno, mese ed anno.
(4) Indicare l'università o istituto ed il relativo indirizzo.
(5) Per i dipendenti dell'opera la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione, o risulti autenticata da autorità diverse da quelle indicate.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso a due posti di medico di 2ª classe nel ruolo sanitario della categoria direttiva

Prove scritte

a) patologia medica o chirurgica;
b) igiene e profilassi, con particolare riguardo alla vita di comunità.

Prova orale

La prova orale, oltre che sugli argomenti di cui alle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

c) legislazione sanitaria: l'ordinamento e le attribuzioni dell'amministrazione sanitaria centrale e periferica; la legislazione sanitaria con particolare riguardo ai settori previdenziale ed assistenziale; l'O.N.P.I.: struttura, organizzazione e compiti istituzionali;

d) deontologia: la posizione del medico nel quadro della protezione sociale; etica professionale; segreto e responsabilità professionali;

e) elementi di medicina legale e delle assicurazioni: la malattia dal punto di vista biologico, medico-legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico; il referto medico; i concetti di infermità, cronicità, convalescenza, nonchè quelli di invalidità, inabilità ed incapacità; le malattie specifiche della vecchiaia;

f) elementi di medicina sociale: concetti di medicina sociale, di medicina preventiva e di medicina riabilitativa; fattori socio-ambientali come causa di malattia; la medicina scolastica; aspetti sociali delle seguenti malattie: diabete, tumori, reumatismo, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, tossicomanie, le malattie mentali; l'educazione sanitaria: finalità, possibilità e metodi;

g) elementi di statistica sanitaria e di demografia: nozioni elementari di metodologia; rilevazione dei fenomeni; analisi statistica, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche; studio statistico dei fenomeni di natalità, morbosità e mortalità; tavole; indici; classificazione delle malattie e nomenclatura nosologica; movimento della popolazione, censimento, studio della composizione e struttura della popolazione; invecchiamento demografico.

ALLEGATO *C*

Concorso a otto posti di economo di 3ª classe nel ruolo economi della categoria di concetto

Prove scritte

a) *Elementi di diritto privato*:

Nozione e fondamento del diritto. Diritto naturale. Diritto positivo.

Diritto oggettivo: definizione, carattere, partizioni. Fonti del diritto oggettivo.

La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.

Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.

Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.

Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione ed elementi essenziali. Classificazione del negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico, inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.

Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

I diritti delle persone.

La persona fisica. La capacità giuridica e la capacità di agire. Cause modificatrici della capacità. Estinzione della capacità. Gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci.

Le persone giuridiche. Elementi costitutivi, capacità, rappresentanza, estinzione.

Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.

Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.

Cose e beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.

Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.

I diritti di obbligazione.

Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.

I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi.

Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo all'adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.

Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compravendita, locazione, società, mutuo).

Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali. I titoli di credito. La cambiale.

Obbligazioni nascenti dalla legge.

Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.

Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.

La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

b) *Elementi di diritto pubblico*:

Nozione di diritto pubblico. I vari rami del diritto pubblico. Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto. Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza. Sovranità.

La Costituzione dello Stato italiano.

I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. In particolare delle caratteristiche: *a*) relative all'organizzazione; la rappresentanza politica; la plurimità dei partiti politici; la divisione dei poteri; la pluralità degli organi costituzionali; *b*) relative alle situazioni giuridiche dei cittadini; 1) la uguaglianza e la pari dignità sociale; 2) le libertà civili; 3) famiglia e scuola; 4) i diritti del lavoro; 5) i diritti politici.

Ordinamento della Repubblica.

Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. Organizzazione delle Camere.

La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione.

I referendum e l'iniziativa popolare.

Il controllo politico del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità.

Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: l'esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti-legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica amministrazione. La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni.

Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. L'indipendenza dei giudici. Il Consiglio superiore della magistratura.

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.

L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo.

Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione.

La responsabilità nel diritto amministrativo.

I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giustizia amministrativa: diritti e interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.

Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.

Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

c) computisteria;

d) legislazione sociale con particolare riguardo alle assicurazioni sociali e a comitati istituzionali dell'O.N.P.I.

ALLEGATO *D*

Concorso a quaranta posti di applicato di 3ª classe nel ruolo della categoria esecutiva

Prove scritte

1) Componimento di italiano (il quale vale anche come prova calligrafica).

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

Prova pratica di dattilografia

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo.

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e della estetica, oltre che della velocità.

Prova orale

1) Aritmetica elementare:

Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Potenza e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto. Risoluzione dei problemi di ripartizione diretta e inversa.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo:

I Ministeri. I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La prefettura, la provincia, il comune ed i loro organi. Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di statistica:

Concetto e oggetto della statistica. Unità statistica. Spoglio e aggruppamento dei dati statistici. Elaborazione dei dati; medie e rapporti. Rappresentazioni grafiche e numeri indici.

Il presidente: CUZZANITI

Il segretario: CIANCHETTI

(10621)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nella nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'

PRESIDENTE DEL CONSORZIO PER L'ASSETTO EDILIZIO DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Pubblica il bando di appalto concorso per la ideazione ed esecuzione opere d'arte da collocare nella nuova sede della facoltà di lettere e filosofia in via Alfani, 31, Firenze, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 327.

Art. 1.

Il consorzio per l'assetto edilizio della Università di Firenze, bandisce un concorso pubblico per artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate all'abbellimento:

1ª *opera* - Bassorilievo a soggetto libero da porsi sul pannello in muratura della parete di fondo della sala di lettura. L'opera sarà realizzata in bronzo o altro metallo ed avrà una superficie di mq. 6 circa, non interamente coperti.

Si richiede un bozzetto in scala 1:10.

2ª *opera* - Decorazione dell'interno della vasca del cortile centrale con mosaico artistico in tessere di smalto irregolare e a vivaci colori. Superficie di circa mq. 34.

Si richiede il bozzetto in scala 1:10.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e, per ciascuna di esse egli dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) bozzetto dell'opera nella scala indicata;

b) un particolare al vero da cui risulti la tecnica che intende seguire;

c) un campione del materiale o dei materiali che propone d'impiegare;

d) una breve relazione illustrativa delle opere, in triplice copia, con riferimento agli intendimenti artistici e agli elementi tecnici che le caratterizzeranno ed alle modalità previste per il collocamento in opera;

e) una dichiarazione su carta bollata da L. 400 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

f) certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo.

Gli elaborati ed i documenti prescritti dovranno pervenire al consorzio per l'assetto edilizio dell'Università di Firenze, a cura, spese e rischio dei concorrenti entro novanta giorni naturali consecutivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione di cui alla lettera *d*) precedente sarà rimessa in plico chiuso in cui sarà inclusa anche la busta sigillata di cui all'art. 3 successivo, mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire a parte, entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Non saranno presi in considerazione atti ed elaborati che pervenissero oltre la scadenza, essi saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 3.

Gli elaborati artistici presentati al concorso porteranno la intestazione «*Concorso per opere d'arte nella nuova sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze*». *Opera n.* . . e saranno contrassegnati da un motto seguito da un numero che verrà ripetuto sull'involucro del plico e su la busta opaca sigillata unita alla relazione di accompagnamento.

In tale busta, oltre ai documenti di cui all'art. 2, lettere *e*) ed *f*) saranno ripetuti in apposito biglietto, il motto ed il numero di contrassegno e saranno indicati il cognome, nome e indirizzo del concorrente.

Gli artisti che desiderino prendere parte al concorso dovranno rivolgersi al consorzio per l'assetto edilizio dell'Università di Firenze, per ottenere copia dei grafici riguardanti la ubicazione delle opere d'arte a cui intendono concorrere.

A richiesta, detto ufficio invierà tali documenti a mezzo raccomandata ma non risponderà di eventuali disguidi e ritardi.

Art. 4.

Gli elaborati saranno esaminati e giudicati da apposita commissione formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237. Essa a norma dell'art. 3 risulterà composta da:

quattro rappresentanti dell'amministrazione di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte e tra i quali dovrà eleggersi il presidente della commissione;

il soprintendente alle gallerie competente per territorio;

il progettista della costruzione;

i rappresentanti dei pittori e scultori nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione dell'associazione sindacale di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative.

Art. 5.

La commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione giudicherà inappellabilmente; per ogni opera messa a concorso verrà dichiarato vincente l'artista il cui elaborato nella graduatoria di merito risulterà al primo posto. La commissione aprirà soltanto la busta afferente gli elaborati dichiarati vincitori.

Essa può suggerire eventuali direttive per l'esecuzione dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata verrà loro corrisposto il corrispondente compenso come appresso:

Opera 1ª: L. 6.500.000;
Opera 2ª: L. 3.000.000.

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta la quota del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti non dichiarati vincitori.

Nel caso che a insindacabile giudizio della commissione nessuno degli elaborati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione l'amministrazione avrà la facoltà di provvedere diversamente, a sua discrezione.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Per disciplinare i rapporti tra l'amministrazione e l'artista vincitore incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

I compensi forfettari di cui all'art. 5 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, niuno escluso ed eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che si attenga alla realizzazione ed al collocamento in sito delle opere nonchè alla gestione delle opere stesse fino al collaudo.

Art. 7.

Il tempo utile per dare ultimate le opere aggiudicate è stabilito in mesi sei (6) dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 5000 per ogni giorno impiegato in più.

La liquidazione dei compensi di cui al precedente art. 5 avverrà su presentazione di fattura, per i 9/10 dei compensi entro due mesi dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato, il saldo avverrà dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 8.

A concorso completato i concorrenti che non risulteranno vincitori dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro e non oltre quaranta giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno di proprietà dell'amministrazione che non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e l'integrità degli elaborati non ritirati.

Resteranno a carico del vincitore tutte le spese relative alla stipulazione della convenzione, di bollo e di registro e di I.G.E. senza diritto a rivalsa.

Art. 9.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Firenze, addì 8 settembre 1969

Il rettore presidente: FUNAIOLI

(10648)

Concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere di carattere artistico nella nuova sede dell'istituto matematico « Ulisse Dini » della Università degli studi di Firenze.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' - PRESIDENTE DEL CONSORZIO PER L'ASSETTO EDILIZIO DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Vista la perizia di assestamento relativa ai lavori di costruzione della nuova sede dell'istituto in oggetto dell'importo complessivo di L. 211.575.000, ivi compresa la spesa di L. 4.342.905, per opere di abbellimento artistico, perizia approvata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, con decreto n. 11716 del 15 luglio 1965, registrato alla Corte dei *conti il 26 agosto 1965, registro n. 3, foglio n. 232.*

Pubblica il bando di appalto concorso per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte da collocare nella nuova sede dell'istituto matematico « Ulisse Dini » nel viale Morgagni (Careggi) ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 327.

Art. 1.

Il consorzio per l'assetto edilizio dell'Università di Firenze, bandisce un concorso pubblico per artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate all'abbellimento:

Opera I - Da collocarsi nella rientranza della parete al piano I prospicente la scala principale delle dimensioni di m. 6,50 x 3.00.

Pannello in ceramica a correre, costituito da tre pannelli, della lunghezza complessiva di m. 6,50 e della altezza di m. 1,00, con sottostante rivestimento in perlinato di legno pregiato per la rimanente altezza di m. 2,00. Soggetto libero figurativo ed ispirato a forma di fantasia, o geometriche pure o deformate.

Opera II - Da collocarsi nell'ingresso studenti. Fregio in ceramica policroma sulle due pareti per l'altezza di m. 0,40, per il primo ripiano e la rampa, e di m. 1,00 per il secondo ripiano della superficie di circa mq. 10,50, quale premessa per la citata opera n. 1 da sistemarsi al primo piano dell'edificio.

Opera III - Da collocarsi all'esterno. Due sculture astratte in ferro appoggiate su piedistallo in materiale lapideo, aventi per soggetto le moderne intuizioni matematiche dello spazio. Altezza complessiva non minore di m. 1,80.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e, per ciascuna di esse, dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

A) *per l'opera* n. 1:

a) bozzetto a colori dell'intera opera nella scala di 1 a 2;

b) particolare in scala 1 a 1, disegnato e colorito di metri 0,50 x 1,50 di altezza;

c) particolare al vero dell'opera da cui risulti la tecnica che intende seguire ed il materiale o i materiali che propone di impiegare.

B) *per l'opera* n. 2:

a) bozzetto a colore dell'opera relativo ad una parete in scala 1 a 2;

b) particolare in scala 1 a 1, disegnato e colorito di metri 0,50 x 1,00 di altezza per il secondo ripiano;

c) particolare al vero dell'opera da cui risulti quanto richiesto alla lettera A/*c*.

C) *per l'opera* n. 3:

a) bozzetti delle opere e relative prospettive in scala 1 a 2;

b) particolare in scala 1 a 1, disegnato e colorito;

c) campione del materiale o materiali che si propone di impiegare e tecnica di lavorazione.

Per tutte le opere suindicate dovrà inoltre presentarsi:

d) una breve relazione illustrata delle opere, in triplice copia, con riferimento agli intendimenti artistici ed agli elementi tecnici che lo caratterizzano ed alle modalità previste per il collocamento in opera;

e) una dichiarazione su carta bollata da L. 400 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione delle opere;

f) certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo.

Gli elaborati ed i documenti prescritti dovranno pervenire al consorzio per l'assetto edilizio dell'Università di Firenze, a cura, spese e rischio dei concorrenti entro novanta giorni naturali consecutivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione di cui alla lettera *d*) precedente, sarà rimessa in plico chiuso in cui sarà inclusa anche la busta sigillata di cui all'art. 3 successivo, mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire a parte, entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Non saranno presi in considerazione atti ed elaborati che pervenissero oltre la scadenza, essi saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 3.

Gli elaborati artistici presentati al concorso porteranno la intestazione « *Concorso per opere di carattere artistico nella nuova sede dell'istituto matematico « Ulisse Dini » dell'Università di Firenze, nel viale Morgagni (Careggi)* ». *Opera n.* e saranno contrassegnati da un motto seguito da un numero che verra ripetuto sull'involucro del plico e sulla busta opaca sigillata unita alla relazione di accompagnamento.

In tale busta, oltre ai documenti di cui all'art. 2, lettere *e*) ed *f*) saranno ripetuti in apposito biglietto il motto ed il numero di contrassegno e saranno indicati il cognome, nome e indirizzo del concorrente.

Gli artisti che desiderino prendere parte al concorso dovranno rivolgersi al consorzio per l'assetto edilizio dell'Università di Firenze, per ottenere copia dei grafici riguardanti la ubicazione delle opere d'arte a cui intendono concorrere.

A richiesta, detto ufficio invierà tali documenti a mezzo raccomandata ma non risponderà di eventuali disguidi e ritardi.

Art. 4.

Gli elaborati saranno esaminati e giudicati da apposita commissione formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237. Essa a norma dell'art. 3 risulterà composta da:

quattro rappresentanti dell'amministrazione di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte e tra i quali dovrà eleggersi il presidente della commissione;

il soprintendente alle gallerie competente per territorio;

il progettista della costruzione;

i rappresentanti dei pittori e scultori nominati dal Ministero della pubblica istruzione su designazione dell'associazione sindacale di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentantive.

Art. 5.

La commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione giudicherà inappellabilmente; per ogni opera messa a concorso verrà dichiarato vincente l'artista il cui elaborato nella graduatoria di merito risulterà al primo posto. La commissione aprirà soltanto la busta afferente gli elaborati dichiarati vincitori.

Essa può suggerire eventuali direttive per l'esecuzione dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata verrà corrisposto il corrispondente compenso come appresso:

Opera n. 1: L. 1.300.000;
Opera n. 2: L. 1.642.950;
Opera n. 3: L. 1.400.000.

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta la quota del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti non dichiarati vincitori.

Nel caso che a insindacabile giudizio della commissione nessuno degli elaborati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione avrà la facoltà di provvedere diversamente, a sua discrezione.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Per disciplinare i rapporti tra l'amministrazione e l'artista vincitore incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

I compensi forfettari di cui all'art. 5, devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, niuno escluso ed eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che si attenga alla realizzazione ed al collocamento in sito delle opere, nonchè alla gestione delle opere stesse fino al collaudo.

Art. 7.

Il tempo utile per dare ultimate le opere aggiudicate è stabilito in mesi sei (6) dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 2000 per ogni giorno impiegato in più.

La liquidazione dei compensi di cui al precedente art. 5 avverrà su presentazione di fattura, per i 9/10 dei compensi entro due mesi dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato, il saldo avverrà dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 8.

A concorso completato i concorrenti che non risulteranno vincitori dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro e non oltre quaranta giorni dalla data della pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno di proprietà dell'amministrazione che non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e l'integrità degli elaborati non ritirati.

Resteranno a carico del vincitore tutte le spese relative alla stipulazione della convenzione, di bollo e di registro e di I.G.E. senza diritto a rivalsa.

Art. 9.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Firenze, addì 8 settembre 1969

Il rettore presidente: FUNAIOLI

(10549)

Spostamento dell'inizio della sessione di esami di Stato di abilitazione professionale per i laureati in medicina e chirurgia e medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con

decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963 e 10 settembre 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963 e n. 142 del 9 giugno 1967;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta l'ordinanza 5 dicembre 1968 concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 4 dell'ordinanza 5 dicembre 1968 è integrato nel senso qui appresso indicato:

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e per medico veterinario che termineranno il tirocinio semestrale di pratica posteriormente al 15 novembre 1969, e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella seconda sessione sono tenuti a presentare la domanda entro il 15 novembre 1969 con l'osservanza delle medesime modalità stabilite dall'ordinanza 5 dicembre 1968 per tutti gli altri candidati. Essi peraltro dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione agli esami, di attendere al tirocinio pratico e dovranno, altresì, prima di adire l'esame di Stato, dimostrare di avere compiuto il tirocinio di pratica con apposita certificazione e con le modalità stabilite dall'art. 4 (commi ottavo e nono) dell'ordinanza sopra indicata.

Art. 2.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 9 dell'ordinanza 5 dicembre 1968, l'inizio delle prove per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo e di medico veterinario è fissato al 18 gennaio 1970.

Roma, addì 23 ottobre 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi

(10735)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Nel Bollettino ufficiale n. 37 - Parte II - dell'11 settembre 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1969, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

(10883)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Nel Bollettino ufficiale n 37 - Parte II - dell'11 settembre 1969, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione dei provveditorati agli studi.

(10884)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Bitonto, nell'ordine appresso indicato:

	Candidato		Punti	
1.	De Cata dott. Carlo	punti	81,09	su 132
2.	Pace dott. Domenico	»	77,95	»
3.	Ulloa dott. Severino Francesco S.	»	76,65	»
4.	Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
5.	Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»
6.	Lopez dott. Ugo	»	75,99	»
7.	Russo Luigi	»	75,83	»
8.	Mastrangelo Domenico	»	75,80	»
9.	Milano Alberto	»	75,66	»
10.	Spani dott. Tommaso	»	75,06	»
11.	Mona Cesare	»	74,93	»
12.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	74,57	»
13.	Bandoni Raffaello	»	74,33	»
14.	Geraci dott. Vincenzo	»	73,92	»
15.	Pulli dott. Italo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	73,50	»
16.	Mele Gregorio	»	73,50	»
17.	Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
18.	Filograsso dott. Spiridione	»	71,87	»
19.	Di Giovine dott. Gaetano	»	71,68	»
20.	Di Stefano Ruggiero	»	71,50	»
21.	Pellei Athos	»	70,41	»
22.	Bruschi dott. Vinicio	»	69,64	»
23	Maddalone Pasquale	»	69,60	»
24.	Seclì dott. Ernesto	»	69,55	»
25.	Savoiardo Angelo	»	69,47	»
26.	Mussetti Tranquillo	»	68,75	»
27.	Casazza Egidio	»	68,25	»
28.	Dalmazzo Francesco	»	68,06	»
29.	Perruggino Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	66,66	»
30.	Parini Antonio	»	66,66	»
31.	Forlani dott. Remo	»	66,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: Sarti

(10736)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-A vacante nella provincia di Catania

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*A* vacante nella provincia di Catania;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-A vacante nella provincia di Catania, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferraro dott. Domenico	punti	104,81	su 150
2. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	103,22	»
3. Di Simine dott. Eugenio	»	102,82	»
4. De Lisi dott. Leonardo	»	102,36	»
5. Cantanna dott. Pietro	»	100,88	»
6. Montanaro dott. Pierino	»	99,81	»
7. Rianò dott. Enrico	»	99,18	»
8. Aniceti dott. Dante	»	99,09	»
9. De Gaetano dott. Giuseppe	»	98,50	»
10. Cappello dott. Agostino	»	97,18	»
11. Silvano dott. Guido	»	90,77	»
12. Brancati dott. Giovanni Corrado	»	84,72	»
13. Lupo dott. Giuseppe	»	82,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(10737)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato (Firenze);

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Prato, nell'ordine appresso indicato:

1. Graziani dott. Marcello	punti	87,02	su 132
2. Gracili dott. Rino	»	83,39	»
3. Salerno dott. Riccardo	»	79,38	»
4. Ferri dott. Pasquale	»	78,18	»
5. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
6. Di Pietrantonio Saverio	»	76,18	»
7. Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,86	»
8. Fornaciari dott. Raul	»	74,48	»
9. Guerrieri dott. Domenico	»	74,37	»
10. Ronza dott. Vincenzo	»	73,59	»
11. Giannetti dott. Giunio	»	73,20	»
12. Pieschi dott. Antonio	»	72,45	»
13. Tognocchi dott. Candido	»	71,58	»
14. Bonadio Giuseppe	»	70,98	»
15. Palatiello dott. Vincenzo	»	70,69	»
16. Montefusco dott. Gerardo	»	70,50	»
17. Simeone dott. Mariangelo	»	67,86	»
18. De Cata dott. Carlo	»	65,59	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(10739)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rovereto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rovereto (Trento);

Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rovereto, nell'ordine appresso indicato:

1. Scalia dott. Benedetto	punti	78,36	su 132
2. Sciascia Giuseppe	»	77,16	»
3. Scandaliato dott. Gaspare	»	77,13	»
4. Cianfrone dott. Saverio	»	77 —	»
5. Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
6. Dealis dott. Angelo	»	76,20	»
7. Stefani dott. Pietro	»	74,93	»
8. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
9. Lopez dott. Ugo	»	73,99	»
10. Bonini Celso	»	73,95	»
11. Bartelloni dott. Manlio	»	73,86	»
12. Bandoni Raffaello	»	73,33	»
13. Carucci Domenico	»	73,16	»
14. Mancini dott. Rocco	»	73 —	»
15. Russo Luigi	»	72,83	»
16. Milano Alberto	»	72,66	»
17. Crisopulli dott. Domenico	»	71,27	»
18. Geraci dott. Vincenzo	»	70,92	»
19. Fabbiani dott. Grazioso	»	68,28	»
20. Bruschi dott. Vinicio	»	67,64	»
21. Spina dott. Donato	»	67,34	»
22. Seclì dott. Ernesto	»	66,80	»
23. Rollone Eusebio	»	66,50	»
24. D'Ancona dott. Antonio	»	66,20	»
25. Parini Antonio	»	64,66	»
26. Lagorio dott. Briano	»	63,50	»
27. Pesce dott. Oreste	»	63 —	»
28. Forlani dott. Remo	»	61,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(10738)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale della aviazione civile.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale dell'aviazione civile avranno luogo in Roma, nella sede della direzione generale predetta, piazzale degli Archivi EUR, nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 dicembre 1969, con inizio alle ore 8,30.

Gli ultimi due giorni suddetti sono destinati all'espletamento delle prove facoltative di lingua straniera.

(10990)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.